

Assegno unico universale

Il Dlgs 230/2021 introduce l'assegno unico universale (Auu) per i figli a carico, in attuazione della legge delega 46 del 1° aprile 2021

Commento

Con il Dlgs 230 del 29 dicembre 2021 (data così corretta, rispetto al 21 dicembre 2021, tramite comunicato pubblicato in Gu 1/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 309 del 30 dicembre 2021, viene istituito l'assegno unico universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo del 2022, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 46 del 1° aprile 2021. Con quest'ultima il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Volendo analizzare i punti salienti del Dlgs 230, dal punto di vista soggettivo l'assegno unico universale (Auu), è riconosciuto ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al Dpr 159/2013, e di cui si dirà anche in prosieguo.

Vengono considerati figli a carico quelli che fanno parte del nucleo familiare che viene indicato ai fini dell'Isee, in corso di validità, in base all'articolo 7 del Dpr 159/2013 ovvero in base agli articoli da 2 a 6 e 9, del medesimo decreto, se sono presenti figli maggiorenni. Ove non ci sia Isee, il nucleo familiare viene accertato sulla base di dati che sono stati dichiarati nella domanda del richiedente l'assegno unico, e di cui si dirà di seguito.

L'assegno unico familiare è riconosciuto ai nuclei familiari di cui si è detto, per i soggetti di seguito riportati:

1 per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza,
2 per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;

3 per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'articolo 3 del Dlgs 230 in commento individua i requisiti soggettivi del richiedente disponendo che l'assegno unico viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda per la sua fruizione, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti che vengono riportati nella tabella che segue.

Requisiti necessari che il richiedente deve possedere, al momento della presentazione della domanda, per poter accedere all'assegno unico:	essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
	essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o
	essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
	essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
	essere residente e domiciliato in Italia
	essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Modalità di determinazione dell'assegno

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Non sono interessate	Non sono interessati	Tutte le persone fisiche

Abstract

L'assegno unico viene determinato in base a tutta una serie di parametri individuati dalla norma e con riferimento alle tabelle A, B, C e D allegate al Dlgs 230

Commento

L'assegno unico è, dunque, un beneficio economico attribuito, su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo con decorrenza, come già detto, dal 1° marzo 2022, ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno, l'articolo 4 del Dlgs 230 stabilisce quanto segue:

- per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a euro 175 mensili, che spetta in misura piena solo in presenza di un Isee pari o inferiore a euro 15.000; per livelli di Isee superiori a euro 15.000 e fino a euro 40.000, l'importo dell'assegno unico si riduce gradualmente in base a quanto

indicato nella tabella allegata allo stesso decreto legislativo, fino ad arrivare al valore pari a euro 50; per livelli di Isee superiore a euro 40.000 l'importo rimane costante. Viene anche stabilito che in presenza di madri che hanno un'età inferiore a 21 anni, spetta una maggiorazione degli importi appena indicati, pari a euro 20 mensili, per ciascun figlio. In presenza di figli minorenni con disabilità, per ciascuno di tali figli viene prevista una maggiorazione degli importi indicati, in base alla condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a euro 105 mensili in caso di non autosufficienza, euro 95 mensili in caso di disabilità grave e a euro 85 mensili in caso di disabilità media;

- per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, viene previsto un assegno di importo mensile pari a 85 euro, che spetta in misura piena solo in presenza di un Isee pari o inferiore a euro 15.000; per livelli di Isee superiori a euro 15.000 e fino a euro 40.000, l'importo dell'assegno unico si riduce gradualmente in base a quanto indicato nella tabella allegata allo stesso decreto legislativo 230, fino ad arrivare al valore pari a euro 25; per livelli di Isee superiore a euro 40.000 l'importo rimane costante. In presenza di figli maggiorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con disabilità, per ciascuno di tali figli viene prevista una maggiorazione degli importi indicati pari a euro 80 mensili;

- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo, di cui si è detto sopra, pari a 85 euro mensili che spetta in misura piena solo in presenza di un Isee pari o inferiore a euro 15.000; per livelli di Isee superiori a euro 15.000 e fino a euro 40.000, l'importo dell'assegno unico si riduce gradualmente in base a quanto indicato nella tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 230, fino ad arrivare al valore pari ad euro 15; per livelli di Isee superiore a euro 40.000 l'importo rimane costante. Viene anche stabilito che in presenza di madri che hanno un'età inferiore a 21 anni, spetta una maggiorazione degli importi appena indicati, pari a euro 20 mensili, per ciascun figlio;

- per ciascun figlio a carico con disabilità, di età pari o superiore a 21 anni, viene previsto un assegno pari a 85 euro mensili che spetta in misura piena solo in presenza di un Isee pari o inferiore a euro 15.000; per livelli di Isee superiori a euro 15.000 e fino euro 40.000, l'importo dell'assegno unico si riduce gradualmente in base a quanto indicato nella tabella allegata allo stesso Dlgs 230, fino ad arrivare al valore pari a euro 25; per livelli di Isee superiore a euro 40.000 l'importo rimane costante.

Il comma 8, dell'articolo 4 del Dlgs 230, stabilisce ancora che qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, viene prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena con un Isee pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di Isee superiori a euro 15.000 e fino euro 40.000, l'importo dell'assegno unico si riduce gradualmente in base a quanto indicato nella tabella allegata allo stesso Dlgs230, fino ad annullarsi in corrispondenza a un Isee superiore a euro 40.000. Per Isee superiori a tale ultimo importo la maggiorazione non spetta.

Facendo presente che in mancanza di Isee, con accertamento del nucleo familiare in base ai dati auto dichiarati dal richiedente nella domanda di richiesta dell'assegno unico, spettano gli importi di cui si è detto sopra ma con riferimento a quelli minimi previsti, per il 2022 viene riconosciuta una maggiorazione di carattere forfetario, pari a euro 100 mensili per nucleo familiare, per i nuclei con quattro o più figli. Inoltre, gli importi degli assegni, e le soglie Isee, verranno adeguati ogni anno in base alle variazioni Istat.

L'articolo 5 del Dlgs 230 in commento, individua altre maggiorazioni, per le prime tre annualità e su base mensile, dell'assegno per i nuclei familiari che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- valore dell'Isee del nucleo familiare non superiore a euro 25.000,
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del Dl 69/1988, in presenza di figli minori, da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Caratteristiche della maggiorazione, in sintesi	
La maggiorazione spetta	<ul style="list-style-type: none"> - per l'intero nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, - per un importo pari a due terzi nell'anno 2023, - per un importo pari a un terzo nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025
La maggiorazione mensile non spetta	a decorrere dal 1° marzo 2025
La maggiorazione è pari alla somma	<ul style="list-style-type: none"> - dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinata di seguito, e - dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinata di seguito, - al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato in precedenza.
Per la componente familiare si intende	<ul style="list-style-type: none"> - per nuclei familiari con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati o non conviventi, il valore teorico dell'assegno determinato in base alla tabella A allegata al Dlgs 230 - per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno determinato in base alla tabella A allegata al Dlgs 230
Per componente fiscale si intende	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito superiore a euro 2.840,51, la somma degli importi determinati, per ciascun genitore, in base alla tabella C allegata al Dlgs 230 - nei casi diversi da quelli sopra, l'importo determinato sulla base della tabella D allegata al Dlgs 230

Evidenziando che per poter vedersi riconoscere gli importi di cui alle tabelle A, B, C e D, viene disposto che:

- vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
 - va considerato l'indicatore della situazione reddituale valido ai fini Isee,
- la domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata, annualmente in modalità telematica all'Inps o presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate nel sito dell'Inps, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno e si riferisce al periodo compreso tra marzo dell'anno di presentazione della domanda e febbraio dell'anno successivo.

La domanda va presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero dal figlio maggiorenne, e l'assegno è riconosciuto, da parte dell'Inps con accredito su Iban o mediante bonifico domiciliato, a decorrere dal mese successivo a quello della sua presentazione e a decorrere dal mese di marzo se viene presentata entro il 30 giugno.

In presenza di nuove nascite durante la fruizione dell'assegno, la modifica del nucleo familiare viene comunicata con apposita procedura telematica all'Inps oppure attraverso i predetti istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita e con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Dal punto di vista fiscale, viene disposto che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Si ricorda che

L'assegno unico universale viene riconosciuto a partire dal 1° marzo 2022 e ha sostanzialmente una durata di un anno, fino a febbraio dell'anno successivo

Per poter beneficiare dell'assegno unico deve essere fatta domanda all'Inps che erogherà l'assegno stesso

Dlgs 230/2021: l'assegno unico e universale per i figli – I punti salienti

La normativa	Con il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 309 del 30 dicembre 2021, viene istituito l'assegno unico universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo del 2022, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 46 del 1° aprile 2021
L'ambito soggettivo	Dal punto di vista soggettivo l'assegno unico universale (Auu) è riconosciuto ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
Figli a carico	Vengono considerati figli a carico quelli che fanno parte del nucleo familiare che viene indicato ai fini dell'Isee, in corso di validità, in base all'articolo 7 del Dpr 159/2013 ovvero in base agli articoli da 2 a 6 e 9, del medesimo decreto, se sono presenti figli maggiorenni. Ove non ci sia Isee, il nucleo familiare viene accertato sulla base di dati che sono stati dichiarati nella domanda del richiedente l'assegno unico
L'assegno unico	L'assegno unico è, dunque, un beneficio economico attribuito, su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo con decorrenza, come già detto, dal 1° marzo 2022, ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).